

DETERMINAZIONE N. 121/2023

OGGETTO: PNRR – M1C1 Misura 1.3.2. Progetto “Single Digital Gateway (SDG)” CUP G51C22001530006 – Accordo di collaborazione con il Ministero delle Economie e delle Finanze, in qualità di soggetto sub-attuatore per le attività relative alla digitalizzazione delle procedure di competenza previste nell’Annex II del Regolamento (UE) SDG 2018/1724

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. nonché l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l’Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge istitutiva del CUP;

VISTO la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 del che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio

dell'Unione;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'art. 1, commi 1037 - 1050;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico (cd. *Single Digital Gateway* – di seguito solo «SDG») come punto di accesso a informazioni, procedure e servizi per gli utenti transfrontalieri, ossia cittadini e imprese che vivono o operano in un altro paese dell'Unione Europea e che modifica il Regolamento (UE) 1024/2012;

VISTO l'Allegato II del suddetto Regolamento (UE) 2018/1724 che individua le 21 procedure amministrative per le quali lo sportello digitale unico garantisce un facile accesso agli utenti;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione Europea del 5 agosto 2022, che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l'applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 e approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 121 e in particolare l'art. 10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge

30 luglio 2021, n.101;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, istitutiva del Codice Unico di Progetto (CUP), prevedendo che *«Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»*;

VISTO il Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l'adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2 relativo al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'art. 3 della Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che «*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"*»;

VISTO il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche «**PNRR**» o «**Piano**») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e resilienza (indicatore 7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati);

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di *milestone* e *target* contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTA la Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO l'articolo 6 del citato D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8 del suddetto D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del medesimo D.L. 77/2021, il quale prevede che «*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni*

centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato D.L. n. 77/2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2021, n. 101 e del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021 e ss.mm.ii., recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i *target* e i *milestone* da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTA la Tabella A allegata al suddetto Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro dell'innovazione e della transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per il sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway*;

CONSIDERATO che il PNRR individua l'Agenzia per l'Italia Digitale quale soggetto attuatore del sub-investimento 1.3.2 – *Single Digital Gateway*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei *milestone* e *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, e, in particolare, l'articolo 10 in materia di "Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce le procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* Italia;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO l'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall'art. 41 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Violazione degli

obblighi di transizione digitale”, ai sensi del quale «L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione (...). Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà»;

VISTA la determinazione n. 611 del 29 novembre 2021 dell’AgID avente ad oggetto l’“Adozione del Regolamento recante le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.18-bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche”;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTI la “Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”, che prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della P.A. al fine di garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili e il sub-investimento 1.3.2 *Single Digital Gateway* incluso nel PNRR del costo complessivo di euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00);

CONSIDERATO che il sub-investimento 1.3.2 del PNRR richiede l’armonizzazione e la digitalizzazione completa di 21 procedure amministrative prioritarie entro la fine del 2023, secondo il principio “*once only*” e prevede che:

- l’80% di componenti nazionali necessari per implementare le 21 procedure previste sia raggiunto entro dicembre 2022 (*target* nazionale);
- le 21 procedure siano pienamente conformi alla normativa UE e siano accessibili *online* entro dicembre 2023 (*target* finale eurounitario);

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all’articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (cd. *Do no significant harm*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della predetta Legge n. 178/2020, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l’articolo 1, comma 1044 della citata Legge n. 178/2020, ai sensi del quale *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi»*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, a mezzo del quale sono state definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei *milestone* e dei *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e i relativi allegati;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32 recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, concernente “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” e i relativi allegati;

VISTA la Circolare della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 della Ragione Generale dello Stato recante “Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: “Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative”;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la Circolare dell’11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR”;

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

VISTO l’accordo del 6 ottobre 2021 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2 - *Single Digital Gateway* tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare del sub-investimento SDG, e l’AgID, quale Soggetto attuatore del sub-investimento SDG, con il quale sono state definite le forme e le modalità di collaborazione per realizzare il SDG, registrato alla Corte dei Conti in data 2 dicembre 2021 al n. 2875;

VISTO l’articolo 3, comma 2 del predetto accordo, in base al quale «*L’Amministrazione titolare affida al soggetto attuatore l’attuazione del suddetto sub-intervento alle condizioni di cui al presente accordo e con facoltà di sub-delega in favore di altre amministrazioni alle medesime condizioni, previa intesa con l’Amministrazione titolare*»;

VISTO l’articolo 8, comma 9 del suddetto Accordo, ai sensi del quale «*Per il tramite della propria Unità di Missione, l’Amministrazione titolare effettua le assegnazioni dell’intervento e impartisce le disposizioni di pagamento, nei confronti del Soggetto attuatore e/o dei soggetti sub-delegati*»;

VISTO il paragrafo 3.1 del Piano Operativo allegato al suddetto Accordo, in base al quale «*Il Progetto sarà coordinato da AgID, con il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni di competenza e dei dati in ambito del Regolamento UE 1724/2018, che saranno esse stesse “Soggetti attuatori” per quanto di propria competenza*»;

VISTA la nota n. 15847 del 02/08/2022, con cui AgID ha trasmesso al DTD le tipologie di Accordo che intende stipulare con le Amministrazioni identificate come competenti per una o più procedure elencate nell’Allegato II del Regolamento (UE) 2018/1724, in qualità di soggetti sub-attuatori:

- Format 1: l’Amministrazione esegue gli sviluppi tramite fornitore proprio e accede ai

- fondi dell'investimento SDG, come quantificati nell'Accordo
- Format 2: l'Amministrazione esegue gli sviluppi tramite fornitore proprio e si avvale di fondi propri o relativi ad altri investimenti PNRR
 - Format 3: l'Amministrazione esegue gli sviluppi tramite il fornitore contrattualizzato e messo a disposizione da AgID;

VISTO il verbale della riunione del 06 ottobre 2022 del Program Manager Office, con cui è stata raggiunta l'intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'accordo del 6 ottobre 2021 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.2 – "Single Digital Gateway (SDG)", circa la tipologia di Accordo da stipulare con il soggetto sub-attuatore;

CONSIDERATO CHE AgID intende sottoscrivere un Accordo di collaborazione con il Ministero delle Economie e delle Finanze (MEF), in qualità di soggetto sub attuatore per la digitalizzazione delle procedure di competenza previste nell'Annex II del Regolamento (UE) SDG 2018/1724, secondo il summenzionato Format 1, secondo cui l'Amministrazione esegue gli sviluppi tramite fornitore proprio e accede ai fondi dell'investimento SDG, che saranno trasferiti da AgID, per un importo pari a € 110.032,00;

DATO ATTO che il MEF ha la responsabilità sulla procedura Domanda di tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) così come indicata nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2018/1724 relativamente ai procedimenti amministrativi:

- a) *"Richiesta di duplicato della TS/TEAM";*
- b) *"richiesta di una nuova emissione di TS/TEAM";*

CONSIDERATA la concertazione e la conseguente intesa, ai sensi del predetto articolo 3, comma 2 dell'accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e AgID, circa le tipologie di Accordo da stipulare con il soggetto sub-attuatore, come da verbale della riunione del 06/10/2022 del Program Manager Office, di cui all'art. 4, comma 4 del succitato accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e AgID;

VISTO l'articolo 15 della già richiamata Legge n. 241/1990, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO di poter conseguire le finalità del sub-investimento SDG mediante la sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990, che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione e al controllo in adempimento a quanto prescritto dalla normativa di riferimento e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108, e secondo il sistema di gestione e controllo del PNRR, subdelegando al Soggetto sub-attuatore la realizzazione del SDG per la procedura amministrativa di propria competenza, eseguendo gli sviluppi tramite fornitore proprio e accedendo ai fondi dell'investimento SDG, come quantificati nell'Accordo;

CONSIDERATO che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO l'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *«la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico»* e che *«La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche»;*

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il sub-investimento è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTA la nota acquisita al protocollo AGID n. 0006064 del 15/05/2023, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso il Piano Operativo SPECIFICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE DA IMPLEMENTARE, PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA per la realizzazione delle procedura/ procedimenti amministrativi e l'Accordo firmato dal Ragioniere Generale dello stato per la controfirma;

VISTA l'istruttoria del Servizio Single Digital Gateway, acquisita agli atti con prot. n. 6123 del 16/5/2023, con cui, per le valutazioni qui richiamate, si propone la firma dell'Accordo di collaborazione tra l'AgID e MEF per il Sub-Investimento 1.3.2 "Single Digital Gateway (SDG)", avente efficacia sino al 30 giugno 2026, in base al summenzionato Format 1, secondo il quale l'Amministrazione esegue gli sviluppi tramite fornitore proprio e accede ai fondi dell'investimento SDG, che saranno trasferiti da AgID, per un importo pari a € 110.032,00;

CONSIDERATA l'opportunità di condurre ulteriori approfondimenti in fase esecutiva, per esempio attivando controlli a campione ex-post sulla spesa autorizzata, come da metodologia condivisa con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Amministrazione titolare dell'intervento;



DETERMINA

1. di approvare, per i motivi sopra esposti che interamente si richiamano, l'Accordo di collaborazione tra l'AgID e MEF per il Sub-Investimento 1.3.2 "Single Digital Gateway (SDG)", per un importo pari a € 110.032,00;
2. di controfirmare l'accordo ricevuto dal MEF avente efficacia sino al 30 giugno 2026, che è parte integrante della presente determinazione;
3. di nominare il Dirigente dell'Area iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale Referente per AgID per la gestione e per il coordinamento delle attività del suddetto Accordo;
4. di dare mandato ai competenti referenti dell'Area proponente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Mario Nobile

Il Dirigente ad interim dell'Area Iniziative PNRR

Gualtiero Asunis